

## SAGGI

GIUSEPPE REALE

### POTERI CAUTELARI DEGLI ARBITRI E SEQUESTRO CONSERVATIVO DI NAVE O DI CARATI: LA NOVITÀ LEGISLATIVA AL «BANCO DI PROVA» DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. (PARTE II)

*The new text of the art. 818 c.p.c., introduced by the «Cartabia» reform, allows the parties to give arbitrators the power to grant precautionary measures. The legislative innovation gives rise to doubts and determines coordination problems both with respect to the precautionary power generally attributed to the competence of the ordinary judge and in relation to the overall regulatory framework in which it fits. Particular and complex questions arise in the case in which the precautionary measure concerns the ship, making it necessary, in this case, a coordination activity between multiple regulations and, at the same time, a verification of the actual compatibility between the new regulatory provisions introduced in the civil procedure code and the special law provisions contained in the navigation code.*



**SOMMARIO:** 1. Poteri cautelari degli arbitri e sequestro conservativo di nave o di carati: specifiche problematiche applicative e di coordinamento emergenti rispetto alle disposizioni di diritto speciale. – 2. La forma e il contenuto del provvedimento. – 3. I provvedimenti atipici per impedire la partenza della nave. – 4. Il sequestro di carati. – 5. Il reclamo. – 6. Le esigenze cautelari successive al lodo. – 7. L'inefficacia del provvedimento cautelare. – 8. Il ripristino della situazione precedente. – 9. La pubblicità. – 10. L'amministrazione della nave sequestrata. – 11. Conclusioni.

1. *Poteri cautelari degli arbitri e sequestro conservativo di nave o di carati: specifiche problematiche applicative e di coordinamento emergenti rispetto alle disposizioni di diritto speciale* – L'attribuzione di poteri cautelari agli arbitri ai sensi del nuovo art. 818 c.p.c., così come introdotta e regolamentata dalla riforma «Cartabia» (d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149), determina di per sé molteplici questioni dubbie di portata generale, di cui alcune già oggetto di propedeutica disamina rispetto al tema speci-

fico posto al centro dell'indagine condotta <sup>(1)</sup>.

La novità legislativa, ove rapportata al caso specifico del sequestro conservativo di nave o di carati, fa poi emergere ulteriori delicate problematiche, strettamente correlate alla specialità della disciplina normativa offerta dal codice della navigazione.

In via preliminare, anche con precedenza logica rispetto all'attività di disamina e di coordinamento sopra prospettata tra le recenti norme e le disposizioni del codice della navigazione, occorre verificare se la novità legislativa possa trovare applicazione rispetto alle misure cautelari aventi ad oggetto la nave (o suoi carati), trattandosi di bene mobile registrato assoggettato ad una regolamentazione di diritto speciale.

La soluzione affermativa appare quella preferibile, tenuto conto di quanto disposto in tema di sequestro, tramite rinvio, dall'art. 643, comma 2, c. nav., secondo il quale il sequestro «è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile».

Quindi, dopo l'introduzione del nuovo testo dell'art. 818 c.p.c., tra i «giudici» competenti a erogare la tutela cautelare, secondo il codice di rito civile, rientrano sia i giudici dello Stato che i giudici privati, sebbene il potere di questi ultimi abbia un diverso fondamento e soggiaccia ad un preliminare meccanismo di conferimento, riconducibile alla manifestazione di volontà espressa in tal senso dalle parti, ed essi possano operare in materia cautelare alle sole condizioni previste dalla citata norma, peraltro con i limiti che incontrano in linea generale i provvedimenti resi dagli arbitri.

Ciò detto, il primo problema, almeno in linea generale, riguardante la ripartizione dell'esercizio del potere cautelare tra il giudice e l'organo arbitrale appare risolto dal legislatore delegato nel senso già esposto

---

<sup>(1)</sup> Il presente lavoro è suddiviso in due parti. La prima, dopo l'inquadramento del tema oggetto di indagine, offre una disamina riguardante, in linea generale, quelle che appaiono alcune delle principali problematiche sorte a seguito dell'entrata in vigore della riforma «Cartabia» e, in particolare, conseguenti all'introduzione del nuovo testo dell'art. 818 c.p.c. in materia di potestà cautelare degli arbitri. La seconda, invece, è diretta ad esaminare i profili di dubbio e le criticità che potrebbero emergere in relazione all'ipotesi del sequestro conservativo di nave o di carati ove richiesto ad un organo arbitrale in virtù della menzionata novità legislativa, prospettando al contempo varie specifiche problematiche interpretative, applicative e di coordinamento tra le disposizioni inserite nel codice di rito civile e le preesistenti disposizioni di diritto speciale dettate in materia di misure cautelari e di sequestro conservativo dal codice della navigazione. La prima parte dello scritto è stata pubblicata nel fascicolo n. 2 del 2025.

nella prima parte dello scritto.

Tuttavia, anche dopo la costituzione dell'organo arbitrale si pongono vari dubbi che trovano origine in quello che è il fondamento stesso del potere cautelare degli arbitri ai sensi del nuovo art. 818 c.p.c. – ossia la volontà delle parti – nonché in relazione al contenuto di alcune disposizioni di diritto speciale riguardanti le misure cautelari su nave o carati che non sembrano facilmente conciliabili con l'introdotta possibilità di conferire poteri cautelari ai giudici privati.

Una delle principali questioni – in passato non configurabile in linea di principio, in virtù del previgente art. 818 c.p.c. – riguarda la valutazione della convenienza per le parti ad attribuire agli arbitri – escludendo così il giudice civile – il potere di emettere provvedimenti cautelari (tra cui il sequestro conservativo) ove venga stipulata fra le stesse una convenzione di arbitrato oppure, al contrario, decidere di non avvalersi di tale possibilità determinando, per la materia cautelare, l'applicazione del regime precedente, tutt'ora in vigore in difetto di convenzione di arbitrato con apposita attribuzione della potestà cautelare.

Nella parte finale si cercherà di dare una risposta anche a questo interrogativo.

Quanto alle norme applicabili dagli arbitri in sede di procedimento e, quindi, anche in sede di esercizio dei poteri cautelari attribuiti dalle parti, visto che l'art. 816-*bis* c.p.c. prevede che «Le parti possono stabilire nella convenzione di arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento [...] In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio [...] nel modo che ritengono più opportuno», il procedimento concernente il sequestro conservativo di nave può essere regolato secondo le norme procedurali di diritto interno, cui fa rinvio anche la normativa di diritto internazionale uniforme.

Quanto, invece, alle norme su cui fondare la decisione, l'art. 822 c.p.c. stabilisce che «Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità. Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o

la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili», per cui gli arbitri possono pronunciare secondo la legge applicabile indicata e scelta dalle parti.

Anche in relazione al sequestro di nave o di carati il tema, comunque, almeno di regola, concerne esclusivamente la misura cautelare da adottare eventualmente in corso di procedura arbitrare (paragonabile alla medesima misura che è possibile richiedere al giudice ordinario in corso di causa civile *ex art. 669-quater c.p.c.*) poiché prima dell'accettazione dell'arbitro unico o prima della costituzione del collegio arbitrale la domanda deve comunque essere proposta sempre e soltanto dinanzi al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 669-*quinquies c.p.c.*

2. *La forma e il contenuto del provvedimento* – L'articolo introdotto dalla riforma non specifica la forma che deve rivestire il provvedimento con il quale gli arbitri decidono sulla domanda cautelare proposta in corso di procedimento.

Come già visto, dinanzi al giudice ordinario il provvedimento cautelare può assumere la forma del decreto <sup>(2)</sup> ovvero quella dell'ordinanza <sup>(3)</sup>.

L'ordinanza è adottata anche per la successiva conferma, modifica o revoca della misura in precedenza pronunciata con decreto.

Nel corso del giudizio arbitrale, invece, su tutte le questioni che si pongono nel corso del procedimento, gli arbitri decidono con ordinanza revocabile.

Per cui, in caso di istanza cautelare, rimarcata l'impossibilità per gli arbitri di procedere prima dell'instaurazione del contraddittorio, la forma del provvedimento è quella dell'ordinanza.

Quanto al contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dall'organo arbitrale sembrerebbe che esso debba riflettere quello previsto per il lodo.

Ciò pare ricavarsi, almeno in via indiretta, dall'art. 818-*bis c.p.c.* che per i motivi di reclamo rinvia all'art. 829, comma 1, c.p.c.

Quest'ultima disposizione normativa, a sua volta, al n. 5, fa riferimento alla mancanza di alcuni dei requisiti indicati nell'art. 823 c.p.c.

L'ordinanza con cui si decide sull'istanza cautelare potrà essere deli-

---

<sup>(2)</sup> In caso di misura cautelare pronunciata *inaudita altera parte*.

<sup>(3)</sup> In caso di misura cautelare pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione delle parti.

berata a maggioranza, con la partecipazione di tutti gli arbitri.

Ove si accolga questa impostazione, se non sotto il profilo della forma, si pongono certamente dei dubbi rispetto al contenuto sostanziale del provvedimento cautelare emesso dagli arbitri ove esso debba autorizzare il sequestro conservativo di una nave (o di carati).

Il contenuto della misura cautelare riguardante la nave è infatti dettagliatamente riportato all'art. 682 c. nav.

Tale specifico contenuto dovrebbe quindi integrare – ove possibile – gli elementi previsti dall'art. 823 c.p.c.

Per cui, l'ordinanza con cui l'organo arbitrale decide sull'istanza cautelare, autorizzandola, dovrebbe riportare al contempo, nel suo contenuto, sia gli elementi di cui all'art. 823 c.p.c. che i requisiti speciali contemplati e richiesti dall'art. 682 c. nav.

Quest'ultima norma, tuttavia, indica dei requisiti inerenti al contenuto del provvedimento di sequestro di nave che non sempre appaiono conciliabili con i poteri degli arbitri, per cui pare legittimo il dubbio se gli stessi possano essere efficacemente inseriti in seno ad un'ordinanza cautelare emessa da giudici privati.

In particolare, ciò vale per gli elementi previsti dall'art. 682, comma 1, n. 1 e n. 2, c. nav.

Un'ordinanza emessa da arbitri non pare possa vietare al proprietario-debitore di disporre della nave (o dei carati) «senza ordine di giustizia» nello stesso senso e con i medesimi effetti con cui tale divieto può essere imposto dall'autorità giudiziaria ordinaria per impedire che siano compiuti atti che possano sottrarla agli effetti del provvedimento cautelare.

L'intimazione al proprietario concernente l'indisponibilità è finalizzata a produrre gli effetti giuridici di cui all'art. 2906 c.c., quindi l'inefficacia degli atti di disposizione eventualmente posti in essere in pregiudizio del sequestrante.

Parimenti, l'organo arbitrale non sembra possa intimare al comandante di non far partire la nave dal luogo in cui si trova o, in caso di nave in corso di navigazione, di non farla partire dal porto di arrivo.

L'intimazione al comandante è essenzialmente diretta a impedire la sottrazione materiale della nave in pregiudizio al richiedente il sequestro.

Peraltro, per come è strutturato, il procedimento contemplato dalle norme del diritto speciale presuppone l'esistenza di una organizzazione operante a bordo della nave che abbia il suo vertice nella figura del co-

mandante, titolare delle molteplici funzioni e dei poteri che la legge gli attribuisce – compresa la rappresentanza dell'armatore – e, quindi, implica una fase di «cooperazione» nell'attuazione della misura cautelare consistente, nella specie, nell'evitare l'allontanamento fisico della nave.

Come già anticipato, il sequestro di nave, sotto il profilo giuridico, ne determina una indisponibilità che si concretizza nell'inefficacia di eventuali atti di alienazione e di altri atti dispositivi, mentre sotto quello materiale ne impedisce la libera utilizzazione mediante la sottoposizione del bene sequestrato ad un regime di custodia e conservazione, anche attraverso l'emanazione dei provvedimenti (atipici) previsti dall'art. 646 c. nav.

Mentre sul potere di disposizione in senso giuridico – aspetto conaturato alla misura cautelare del sequestro conservativo – il provvedimento arbitrale legittimamente reso potrebbe dispiegare gli effetti tipici a seguito della sua eventuale trascrizione e, ove prevista, dell'annotazione, sul potere di far divieto di utilizzare materialmente la nave il provvedimento arbitrale stesso potrebbe prestare il fianco ad alcuni punti critici e di debolezza, che determinano delle problematiche connaturate, da un lato, alla fonte e alla tipologia di poteri cautelari esercitabili dagli arbitri e, dall'altro, allo specifico impiego del bene in esame, con possibili implicazioni pregiudizievoli per i diritti di soggetti terzi, i cui interessi siano a vario titolo legati all'utilizzazione della nave, rispetto ai quali l'organo arbitrale non pare avere alcun potere di incidere.

In ipotesi, l'autorizzazione al sequestro resa dagli arbitri con ordine di non far partire la nave finirebbe inevitabilmente per riflettersi pregiudizievole su soggetti terzi, ossia sulla sfera giuridica delle molteplici figure soggettive aventi interessi economici e commerciali alla navigazione e al compimento del viaggio o dei viaggi che la nave deve effettuare.

Si pensi, ad esempio, ai diritti dei soggetti interessati al trasporto del carico presente a bordo nave, ai passeggeri, ecc.

Orbene, se è vero che la medesima situazione è ipotizzabile anche a seguito di provvedimento di sequestro reso dal giudice ordinario, nel caso dei giudici privati non pare possibile che il provvedimento possa dispiegare gli stessi effetti verso i terzi, a maggior ragione ove risulti pregiudizievole di situazioni giuridiche soggettive altrui o di rapporti giuridici del tutto estranei alla convenzione per arbitrato e alla controversia specifica devoluta dalle parti alla competenza degli arbitri.

Ulteriore dubbio, poi, sorge non solo sulla possibilità stessa per gli

arbitri di intimare al comandante – soggetto del tutto estraneo alla convenzione e al procedimento arbitrale – di non far partire la nave ma anche sulla competenza ad assumere, se del caso, i provvedimenti che ai sensi dell'art. 646 c. nav. potrebbe assumere il giudice ordinario, con contenuti calibrati per impedirne la partenza.

Al riguardo, va rilevato che il provvedimento di sequestro navale non implica necessariamente la nomina di un custode.

Nel momento in cui il comandante riceve l'intimazione di cui all'art. 682, comma 1, n. 2, c. nav. la nave si trova già affidata nelle sue mani quale preposto dell'armatore, per cui l'intimazione stessa incide sul rapporto tra preposto e preponente, svincolando il comandante da tale originario rapporto e utilizzando il complesso dei poteri e delle funzioni di comando in ordine alla nave per le finalità di giustizia correlate alle esigenze sottese al sequestro.

A seguito della notificazione dell'intimazione il comandante, dunque, in assenza di nomina di un custode, è tenuto a mantenere la nave a disposizione rispetto alle finalità perseguite con lo strumento cautelare del sequestro.

Tuttavia, potrebbe accadere che il comandante non obbedisca all'intimazione di non far partire la nave.

Vieppiù ove siano gli arbitri, in ipotesi, ad ordinarglielo.

Tale rischio appare particolarmente rilevante e concreto, ad esempio, in caso di nave di nazionalità straniera.

In tale contesto, ove si renda necessario intervenire con ulteriori provvedimenti – evidentemente atipici, poiché la legge non ne specifica né il contenuto né la portata – resi opportuni per impedire la partenza della nave, non pare che gli arbitri possano disporre dei poteri necessari per poter procedere ai sensi del già citato art. 646 c. nav.

*3. I provvedimenti atipici per impedire la partenza della nave* – Quest'ultimo aspetto, dunque, appare meritevole di particolare ulteriore approfondimento rispetto al tema specifico dei poteri cautelari attribuibili agli arbitri ai sensi del nuovo art. 818 c.p.c.

Tra le norme di carattere generale – comuni all'esecuzione forzata e alle misure cautelari – rientra la disposizione di cui all'art. 646 c. nav., secondo cui il giudice competente ai sensi dell'art. 643 c. nav. e, ove ricorra l'urgenza, le altre autorità ivi indicate, possono assumere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

Questi provvedimenti – che non operano in punto di diritto, in quanto la misura del sequestro (debitamente trascritta) rende inefficaci gli eventuali successivi atti di disposizione posti in essere – operano in linea di fatto <sup>(4)</sup>, per evitare che la nave si sottragga alla cautela.

Come già anticipato, l'art. 646 c. nav. non indica il contenuto dei provvedimenti, limitandosi ad enucleare solo il loro scopo, ossia «impedire la partenza della nave».

Tale formula, invero estremamente ampia e generica, consente di adottare una molteplicità di provvedimenti atipici ed eterogenei, non riconducibili nell'alveo dell'art. 700 c.p.c., calibrati rispetto alla situazione e alle esigenze del caso concreto, con il solo limite costituito dal rispetto del dettato costituzionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Di tali provvedimenti possono essere destinatari anche soggetti terzi.

Orbene, tutto ciò mal si presta ad essere calato in seno ad un procedimento arbitrale, in cui gli eventuali poteri cautelari degli arbitri dipendono esclusivamente dalla manifestazione di volontà delle parti e dal contenuto espresso e dettagliato della convenzione di arbitrato che ha attribuito loro tale potestà, altrimenti esclusa in radice.

Per cui, in caso di sequestro conservativo di nave, ove si rendesse necessario adottare i provvedimenti atipici previsti dall'art. 646 c. nav. – da intendersi quali misure strumentali al conseguimento delle finalità cui la procedura cautelare tipica e principale è diretta e, dunque, come atti comunque riconducibili al procedimento cautelare da cui è sfociata la misura cautelare primaria adottata (nella specie, il sequestro conservativo) di cui occorre garantire la piena realizzazione – si aprirebbero molteplici possibili scenari e questioni di dubbia soluzione.

Ritenendo esclusiva la potestà cautelare degli arbitri in corso di procedimento arbitrale, dovrebbe affermarsi che, in tal caso, la tutela strumentale prevista mediante l'adozione dei provvedimenti atipici che l'art. 646 c. nav. consente di assumere al giudice ordinario per impedire

---

<sup>(4)</sup> Proprio per questa ragione tali provvedimenti possono essere adottati, oltre che dall'autorità giudiziaria, anche dal comandante del porto e, ove di tratti di navigazione interna, anche dall'autorità di polizia giudiziaria. Sul punto, cfr. G. RIGHETTI, *Trattato di diritto marittimo*, Milano, 537 ss.; C. LOBIETTI, *I provvedimenti atipici dell'art. 646 c. nav. in funzione del sequestro e del pignoramento navale*, in *Dir. mar.* 2000, 44 ss., nonché *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, in *Trattato breve di diritto marittimo* (a cura di A. Antonini), IV, Milano, 2013, 317 ss.

la partenza della nave, non possa essere erogata, residuando, in astratta ipotesi, ove ricorra la *condicio iuris* dell'urgenza, l'eventuale attivazione dei poteri del comandante del porto o dell'autorità di polizia giudiziaria.

Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, poiché i provvedimenti in esame possono essere assunti solo nel quadro di un'attività di natura ausiliaria rispetto all'esercizio della giurisdizione<sup>(5)</sup>, essendo finalizzati alla corretta realizzazione e attuazione della misura cautelare autorizzata dalla competente autorità giudiziaria, si aprirebbero molteplici ulteriori questioni, prima fra tutte l'individuazione della competenza al controllo sui provvedimenti assunti in via d'urgenza dal comandante del porto o dalla polizia giudiziaria, non potendo escludersi su di essi il vaglio da parte del giudice competente, cui spetta il potere di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati.

Per cui, se gli arbitri non possono pronunciare i provvedimenti atipici di cui all'art. 646 c. nav. non possono parimenti effettuare l'attività di controllo su quelli assunti in via d'urgenza dagli altri organi ivi indicati.

In corso di arbitrato, dunque, l'art. 646 c. nav. non risulta facilmente applicabile, quanto meno non senza ingenerare molteplici questioni dubbie.

In una diversa ottica, alla luce della specialità della materia e, al contempo, preso atto di quello che è il fondamento giuridico della potestà cautelare degli arbitri e della circostanza che gli arbitri stessi non dispongono del potere di pronunciare provvedimenti atipici o che coinvolgono soggetti terzi, estranei all'arbitrato, potrebbe concludersi che, anche in corso di procedimento, nonostante l'art. 818 c.p.c. definisca la competenza degli arbitri come «*esclusiva*», ove sia stato autorizzato il sequestro di nave e si renda necessario adottare provvedimenti strumentali ai sensi dell'art. 646 c. nav., la relativa istanza possa essere comunque proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, al fine di scongiurare il rischio che la nave si allontani, sottraendosi così agli effetti della misura cautelare autorizzata per impossibilità da parte degli arbitri di pronunciare determinati tipi di provvedimenti che risultereb-

---

<sup>(5)</sup> In questo senso, cfr. G. BERLINGIERI, *Sequestro di nave, problemi pratici e loro possibili soluzioni*, in *Dir. mar.* 1995, 777; C. LOBIETTI, *I provvedimenti atipici dell'art. 646 c. nav. in funzione del sequestro e del pignoramento navale*, cit., 71 ss., nonché *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 322-323.

bero idonei a impedire la partenza della nave nelle peculiari circostanze connotanti il caso concreto.

In questa ipotesi, i provvedimenti assunti in caso di urgenza da parte del comandante del porto o dall'autorità di polizia giudiziaria potrebbero essere sottoposti al controllo da parte del medesimo giudice ordinario per la conferma, modifica o revoca.

Anche questa soluzione, tuttavia, lascia aperti dei dubbi in quanto, secondo l'orientamento che appare prevalente <sup>(6)</sup>, i provvedimenti atipici di cui all'art. 646 c. nav., per la loro strumentalità, si inseriscono a livello interinale nell'ambito del procedimento cautelare volto ad ottenere la misura tipica richiesta (nella specie, il sequestro conservativo), per cui essi non configurano una sorta di procedimento cautelare autonomo e a sé stante, potendosi reggere soltanto nell'ambito del procedimento cautelare principale in seno al quale la misura cautelare è stata richiesta e/o pronunciata e in funzione della quale, con vincolo strumentale, il provvedimento *ex art. 646 c. nav.* viene disposto *ad hoc*.

In definitiva, i provvedimenti *ex art. 646 c. nav.* sono assunti direttamente dal giudice investito del procedimento cautelare, dovendo essere considerati come misure atipiche strumentali all'attuazione, in linea di fatto, degli effetti della misura cautelare tipica già assunta o in via di assunzione, nonché integrative della medesima.

Tutto ciò, per le ragioni già esposte, non risulta facilmente conciliabile con l'assetto del procedimento arbitrale e con i limitati poteri cautelari che le parti possono conferire all'organo arbitrale. Al contempo, ove si accolga la ricostruzione appena prospettata, risulterebbe impedito rivolgersi al giudice ordinario in pendenza di arbitrato per ottenere la pronuncia di un provvedimento atipico *ex art. 646 c. nav.*, non essendo quest'ultimo giudice quello che ha emesso la misura cautelare tipica rispetto alla quale il provvedimento interinale atipico è chiamato a svolgere una funzione integrativa e specificatamente strumentale all'attuazione fattuale della misura cautelare adottata.

Ciò salvo ritenere che essi possano rientrare nella sfera applicativa dell'art. 818-ter c.p.c., concernente l'attuazione della misura cautelare concessa dagli arbitri, che si svolge sotto il controllo del tribunale,

---

<sup>(6)</sup> In questo senso, A. M. OPPICELLI, *La natura del fermo provvisorio (art. 646 c. nav.)*, in *Dir. mar.* 1999, 1257 ss.; C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 321 ss.

ritenendo che i provvedimenti atipici previsti dall'art. 646 c. nav. per impedire la partenza della nave possano essere assunti dal giudice ordinario in fase di attuazione e di controllo del provvedimento cautelare reso dall'organo arbitrale, essendo però necessario superare, in tal caso, in via interpretativa, anche il contenuto testuale dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. (a cui fa esplicito rinvio l'art. 818-*ter* c.p.c.) in base al quale l'attuazione della misura avviene «sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina anche le modalità di attuazione e ove sorgano difficoltà o contestazioni dà con ordinanza i provvedimenti opportuni», non essendo nel caso in disamina il giudice ordinario chiamato a intervenire in sede di attuazione lo stesso organo che ha emanato la misura cautelare su cui pronunciarsi in fase attuativa, giustificando tuttavia la deroga procedurale in virtù del nuovo art. 818-*ter* c.p.c. e in ragione della carenza in capo agli arbitri dei poteri occorrenti, oltre che della specialità della materia della navigazione.

La soluzione sopra prospettata, però, richiede la rimediazione – o la rielaborazione rispetto alla peculiare fattispecie prospettata – della tesi secondo cui i provvedimenti atipici *ex* art. 646 c. nav. non costituiscono oggetto di un autonomo procedimento, avendo natura prettamente strumentale e interinale rispetto al procedimento cautelare sfociato nella misura pronunciata, che si tratta poi di attuare in concreto e rendere effettiva.

4. *Il sequestro di carati* – Un altro aspetto su cui occorre attentamente riflettere riguarda l'ipotesi del sequestro conservativo di carati di nave.

La questione trova ragione di essere nella circostanza che il diritto speciale, ove oggetto della misura cautelare siano i carati, consente al giudice competente, in deroga alle regole di diritto comune, sentiti i comproprietari non debitori, di autorizzare il sequestro dell'intera nave, allorquando la quota del proprietario debitore ecceda la metà (art. 644, comma 2, c. nav.).

In tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese della procedura.

Questa disposizione – di chiaro diritto speciale – non appare conciliabile con la nuova disciplina introdotta a seguito della riforma del 2022 sui poteri cautelari degli arbitri, non potendo notoriamente la misura

cautelare disposta da questi ultimi – anche quando le parti abbiano attribuito loro il relativo potere in piena conformità al nuovo art. 818 c.p.c. – riguardare diritti facenti capo a terzi <sup>(7)</sup>, ossia a soggetti estranei alla convenzione di arbitrato attributiva dei poteri cautelari di cui trattasi <sup>(8)</sup>.

Per cui, a far tempo dal momento in cui gli arbitri abbiano accettato l'incarico – acquisendo così in via esclusiva il potere di pronunciare la misura cautelare, loro conferito con la convenzione per arbitrato, con l'effetto di escludere l'intervento del giudice ordinario – l'applicazione dell'art. 644, comma 2, c. nav. risulta alquanto problematica.

In primo luogo, l'eventuale sequestro dell'intera nave disposto dagli arbitri risulterebbe inefficace nei confronti dei caratisti non debitori estranei all'arbitrato, non avendo essi mai conferito tali poteri ai giudici privati.

Pertanto, in caso di arbitrato, ove prevalga la regola dell'esclusività sancita dall'art. 818 c.p.c., l'art. 644, comma 2, c. nav. non risulterebbe applicabile nella parte in cui consente il sequestro dell'intera nave, essendo possibile per i giudici privati disporre soltanto il sequestro dei carati di proprietà di una delle parti del procedimento, anche al fine di evitare eccezioni concernenti l'inefficacia totale o parziale del provvedimento.

In alternativa, tenuto conto della portata di diritto speciale della suddetta disposizione codicistica, volendo mantenere la possibilità di sequestrare l'intera nave e, al contempo, preso atto dell'impossibilità di disporre la misura su tutta la nave da parte degli arbitri, potrebbe ritenersi che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 818 c.p.c., anche in corso di giudizio arbitrale l'istanza volta ad ottenere il sequestro conservativo dell'intera nave, ammissibile quando la quota del comproprietario debitore ecceda la metà, vada sempre e comunque proposta dinanzi al giudice civile e da quest'ultimo vagliata <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Nel caso di specie, ad altri caratisti, diversi da quelli che abbiano stipulato la convenzione arbitrale.

<sup>(8)</sup> Gli arbitri, anche quando investiti della potestà cautelare ai sensi del nuovo art. 818 c.p.c., non possono emanare provvedimenti rivolti a terzi estranei alla convenzione arbitrale. Nel caso in cui ciò avvenga il provvedimento è inefficace rispetto ai terzi.

<sup>(9)</sup> Questa soluzione appare confortata da alcuni orientamenti della dottrina che, pur in presenza di accettazione da parte degli arbitri cui sia conferita dalle parti la potestà cautelare, quando il provvedimento cautelare richiesto si rivolga anche nei confronti di terzi estranei alla convenzione arbitrale – e, dunque, non sia emanabile da parte dei giudici privati – ritengono sia possibile adire in via cautelare il giudice ordinario al fine di garantire il principio di necessaria effettività della cautela. In questo senso, v. A BRIGUGLIO, *Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile, e la naturale interfe-*

Alla luce delle ragioni che normalmente risultano sottese all'istanza cautelare di sequestro avente ad oggetto la nave o suoi carati – vieppiù nel singolare caso in cui la quota del debitore ecceda la metà dei carati e venga richiesto il sequestro dell'intera nave – per le problematiche che potrebbero sorgere a seguito dell'autorizzazione al sequestro <sup>(10)</sup>, appare maggiormente conveniente che la domanda cautelare, anche in corso di arbitrato, venga proposta dinanzi al giudice ordinario anziché all'organo arbitrale in corso di procedura e previo conferimento, ai sensi dell'art. 818 c.p.c., dei relativi poteri.

5. *Il reclamo* – Quanto precede vale a maggior ragione ove si prendano in esame i diversi rimedi concessi nei confronti del provvedimento che autorizza il sequestro di nave o di carati oppure ne dispone il rigetto.

Difatti, sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, la relativa ordinanza emessa dal giudice risulta reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. dinanzi al tribunale in composizione collegiale o ad altra sezione della corte di appello (o, in difetto, alla corte di appello più vicina) – mediante un mezzo di gravame totalmente devolutivo e sostitutivo, idoneo a denunciare anche gli *errores in iudicando* – per un ventaglio di motivi assai più ampio rispetto alla ridotta serie di motivi di reclamo previsti nei confronti della medesima ordinanza resa dagli arbitri che concede o rigetta la misura cautelare di cui trattasi, reclamabile dinanzi alla corte di appello soltanto per *errores in procedendo* <sup>(11)</sup> e, dunque, con uno strumento finalizzato, in buona sostanza, ad un

---

renza del giudice, in *www.iudicium.it*, 31 gennaio 2023.

<sup>(10)</sup> Problematiche che, come già detto, potrebbero riguardare, *in primis*, il provvedimento stesso che dispone il sequestro e che potrebbero poi ampliarsi, ad esempio in caso di particolari istanze proposte da soggetti aventi interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela connessi alla nave, come potrebbe accadere in ipotesi di presentazione di ricorso per l'amministrazione della nave sequestrata. Su quest'ultima tematica, posta in correlazione alla potestà cautelare degli arbitri, v. *infra*.

<sup>(11)</sup> Difatti, come già visto, secondo l'art. 818-bis c.p.c., che disciplina l'impugnazione del provvedimento che concede o nega la misura cautelare e, in particolare, il reclamo a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c. davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, è possibile solo per i motivi di cui all'art. 829, primo comma, c.p.c. (in quanto compatibili) e per contrarietà all'ordine pubblico. La disposizione dunque richiama espressamente, tra i motivi di impugnazione del lodo, soltanto gli *errores in procedendo ex art. 829, comma 1, c.p.c.*, in tema di nullità del lodo. A ben guardare, quindi, si tratta di uno strumento di controllo significativamente diverso da quello dell'art. 669-terdecies c.p.c. che, quale mezzo di gravame, è invece totalmente devolutivo e sostitutivo e, quindi,

controllo di legittimità, con esclusione di ogni rinnovata indagine <sup>(12)</sup>.

Di conseguenza, in tale evenienza non sembrerebbe applicabile nella sua interezza l'art. 669-*terdecies*, comma 5, c.p.c. potendo la corte di appello in sede di reclamo *ex art. 818-bis* c.p.c. solo confermare o revocare il provvedimento di accoglimento o di rigetto emesso dagli arbitri ma non modificarlo per carenza di un potere sostitutivo di indagine di merito, come invece è nel potere del tribunale collegiale o della corte di appello investiti del reclamo «pieno» avverso l'ordinanza emessa dal giudice civile di prime cure.

Poiché l'art. 829, comma 1, c.p.c., richiamato espressamente dall'art. 818-*bis* c.p.c., restringe il reclamo – fatta salva la contrarietà all'ordine pubblico – ai soli specifici motivi di nullità per cui è impugnabile il lodo, la critica piena e completa, invece consentita in linea generale dall'art. 669-*terdecies* c.p.c. avverso il provvedimento del primo giudice statale, viene trasformata in una critica ristretta e vincolata a quei soli motivi ivi contemplati ove si tratti invece di reclamo avverso il provvedimento reso dagli arbitri, finendo per mutare la fisionomia e svuotare il fulcro del mezzo di impugnazione dell'ordinanza cautelare, determinando un contrasto tra il tradizionale reclamo che è possibile proporre al tribunale collegiale o ad altra sezione della corte di appello (o alla corte di appello più vicina), a critica libera, totalmente devolutivo e sostitutivo – che consente di entrare nel merito della questione, di rinnovare le indagini, di svolgerne altre e persino di prospettare nuovi e sopravvenuti elementi non sottoposti al giudice di prime cure – e il nuovo meccanismo di reclamo introdotto dalla riforma nei confronti del provvedimento pronunciato dagli arbitri.

Peraltro, il giudice del reclamo, ai sensi dell'art. 669-*terdecies*, com-

---

idoneo a denunciare anche gli *errores in iudicando* del primo giudice. Ciò determina, peraltro, una differenza di trattamento tra il caso in cui il provvedimento cautelare sia emesso dal giudice civile e quello in cui il provvedimento medesimo sia reso dagli arbitri: nel primo caso risulta consentito il reclamo «pieno» *ex art. 669-terdecies* c.p.c., mentre nel secondo caso il provvedimento è reclamabile solo per gli *errores in procedendo* ai sensi dell'art. 829 c.p.c., oltre che per la contrarietà all'ordine pubblico.

<sup>(12)</sup> Tra i casi previsti dall'art. 829, comma 1, c.p.c. potrebbe ipotizzarsi, a titolo di esempio, quello previsto al n. 4, ossia il reclamo alla corte di appello avverso il provvedimento che concede la misura cautelare in difetto di una convenzione di arbitrato che conferisca agli arbitri anche i poteri cautelari. In tale evenienza, l'organo arbitrale avrebbe pronunciato «fuori dei limiti della convenzione di arbitrato».

ma 5, c.p.c. provvede con ordinanza non impugnabile.

Questa differenza risulta ancor più marcata ove il reclamo riguardi un provvedimento di rigetto emesso dagli arbitri.

Infatti, l'insindacabilità di quest'ultimo sotto il profilo dell'*error in iudicando* e la possibilità di far valere in sede di reclamo alla corte di appello, in quanto compatibili, i soli motivi di cui al citato art. 829 c.p.c., che escludono gli aspetti di merito, fa sorgere dubbi sulla reale efficacia dello strumento, in quanto, a tutto concedere, l'ordinanza di rigetto potrebbe essere revocata in sede di reclamo esclusivamente per motivi formali e di rito (oltre che per contrarietà all'ordine pubblico) restando esclusa la possibilità di pronuncia di un provvedimento sostitutivo di accoglimento <sup>(13)</sup>.

Di qui la differenza di trattamento – invero piuttosto marcata – sotto il profilo della reclamabilità fra il provvedimento emesso dal giudice ordinario e quello emesso dall'organo arbitrale riguardanti la misura cautelare del sequestro di nave o di suoi carati.

Peraltro, come vedremo, le non lievi differenze emergenti in materia di reclamo si ripercuotono, per certi versi, anche sull'istituto dell'amministrazione della nave sequestrata.

6. *Le esigenze cautelari successive al lodo* – Altra questione dubbia concerne il caso in cui, pur in presenza di convenzione di arbitrato con conferimento agli arbitri dei poteri cautelari *ex art. 818 c.p.c.*, l'esigenza di proporre la domanda cautelare di sequestro di nave o di carati sorga subito dopo la pronuncia e sottoscrizione del lodo che definisce il procedimento arbitrale – che, ai sensi dell'art. 824-*bis* c.p.c., produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria – nelle more dei termini per la sua eventuale impugnazione ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c.

In una tale evenienza, per il sequestro di nave o di carati rimesso alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo l'art. 669-*quater*, comma 4, c.p.c. la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

La riforma del 2022 non ha introdotto al riguardo alcuna disposi-

---

<sup>(13)</sup> Difatti, accolto il reclamo da parte dell'autorità giudiziaria competente all'uopo investita, non sembra che quest'ultima possa disporre la misura cautelare negata dagli arbitri. In tal caso, infatti, il giudice civile pronunciarebbe nel merito, mentre la riforma pare non consentirlo, riservando il reclamo *ex art. 818-bis* c.p.c. a motivi di legittimità.

zione specifica, per cui è dubbio se dopo la pronuncia del lodo e nelle more dei termini previsti per la sua impugnazione dinanzi alla corte di appello <sup>(14)</sup>, la domanda di sequestro conservativo rispetto alla quale sorga un urgente interesse possa essere formulata all'organo arbitrale oppure al giudice civile.

Ove sia ritenuto applicabile anche agli arbitri il citato art. 669-*quater*, comma 4, c.p.c. l'istanza di sequestro conservativo di nave o di carichi dovrebbe essere proposta dinanzi all'organo arbitrale che ha pronunciato il lodo.

In senso contrario a tale prospettazione sembrerebbero invece deporre vari argomenti.

Innanzitutto, con la pronuncia e sottoscrizione del lodo i giudici privati esauriscono le loro funzioni e l'incarico ad essi affidato, per cui la domanda cautelare tornerebbe in tal caso ad essere ricondotta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Inoltre, in senso contrario paiono deporre anche l'art. 818-*ter* c.p.c., secondo cui l'attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato o di quello del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata, nonché l'ulteriore inciso in virtù del quale resta salvo il disposto degli artt. 677 ss. c.p.c. in ordine all'esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri, confermandosi in tal modo la competenza della già menzionata autorità giudiziaria.

7. *L'inefficacia del provvedimento cautelare* – Ulteriori dubbi sorgono anche in relazione al profilo dell'inefficacia del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669-*novies* c.p.c., ove esaminato nella prospettiva riguardante la tutela cautelare erogata dall'organo arbitrale <sup>(15)</sup>.

Un primo problema attiene all'individuazione del soggetto preposto

---

<sup>(14)</sup> L'impugnazione del lodo per nullità si propone nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione o di sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione (art. 828 c.p.c.).

<sup>(15)</sup> L'art. 669-*novies*, comma 1 e comma 2, c.p.c. stabilisce che se il giudizio di merito non è iniziato entro il termine previsto dall'art. 669-*octies* c.p.c. ovvero se, dopo il suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso dell'interessato, convocate le parti, dichiara con ordinanza che il provvedimento è divenuto inefficace e dispone quanto necessario per ripristinare la situazione precedente. Seguono poi ulteriori ipotesi di perdita di efficacia.

a dichiarare l'inefficacia <sup>(16)</sup>.

In questo senso, mentre appare plausibile che l'organo arbitrale possa dichiarare l'inefficacia del provvedimento da esso precedentemente emesso, appare invece incerto, nel caso in cui il provvedimento sia stato reso dal giudice civile prima dell'accettazione da parte degli arbitri, chi possa dichiararne l'inefficacia dopo la menzionata accettazione.

*Prima facie*, sembrerebbe potersi ritenere all'uopo competente l'organo arbitrale che disponendo del potere di modificare o revocare il provvedimento reso dal giudice prima dell'accettazione potrebbe parimenti dichiararne l'intervenuta inefficacia.

Tuttavia, contro questa interpretazione, sembrerebbe porsi un dato testuale emergente dal medesimo art. 669-*novies* c.p.c., nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di inefficacia compete al «giudice che ha emesso il provvedimento», quindi al giudice che ne è stato l'«autore».

Inoltre, la prima delle due ipotesi contemplate dall'art. 669-*novies*, comma 1, c.p.c. – ossia la perdita di efficacia del provvedimento nel caso in cui il giudizio di merito non sia iniziato entro il termine perentorio previsto – non risulta applicabile al provvedimento emesso dall'organo arbitrale che, come più volte rimarcato, non dispone del potere cautelare esercitabile *ante causam*.

A ciò si aggiunga che potrebbe non essere operante e nelle funzioni un organo arbitrale nel momento in cui una parte abbia interesse ad ottenere la dichiarazione di inefficacia.

Si pensi, ad esempio, alla seconda delle due ipotesi contemplate dall'art. 669-*novies*, comma 1, c.p.c., ossia la perdita di efficacia del provvedimento per successiva estinzione del giudizio di merito.

In caso di provvedimento reso dal giudice non seguito da tempestiva domanda di avvio del procedimento arbitrale oppure di provvedimento reso dagli arbitri però seguito da estinzione del procedimento arbitrale non vi è (o non vi è più) un organo arbitrale.

In tali evenienze appare possibile ritenere che la pronuncia dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia torni a competere al giudice ordinario.

---

<sup>(16)</sup> Sulla competenza a dichiarare l'inefficacia, in caso di convenzione che affidi agli arbitri il potere cautelare «esclusivo», e sulle connesse problematiche, cfr. A BRIGUGLIO, *Il potere cautelare degli arbitri, introdotto dalla riforma del rito civile, e la naturale interferenza del giudice*, cit.

8. *Il ripristino della situazione precedente* – Alla pronuncia di inefficacia possono seguire specifici provvedimenti volti a ripristinare la situazione precedente alla misura cautelare divenuta inefficace.

Tali provvedimenti sono pronunciati dal giudice ai sensi dell'art. 669-*novies*, comma 2, c.p.c. con la medesima ordinanza – avente efficacia esecutiva – con cui è dichiarata l'inefficacia del provvedimento cautelare.

Resta salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, ove ne ricorrano le condizioni.

Il tema del ripristino si presenta particolarmente delicato allorché l'inefficacia riguardi un provvedimento cautelare avente ad oggetto la nave.

Orbene, il ripristino dello *status quo ante*, soprattutto quando la misura cautelare sia quella del sequestro conservativo di nave o di suoi carati, implica una serie di problematiche, anche alla luce della forza esecutiva che assumono *ex lege* tali provvedimenti, rispetto all'origine e alla limitatezza del potere cautelare assegnato agli arbitri.

Inoltre, come già evidenziato, gli arbitri potrebbero essere cessati al momento in cui lo *status* preesistente debba essere ripristinato e, in ogni caso, i provvedimenti dell'organo arbitrale non potrebbero in alcun caso dispiegare la loro eventuale efficacia esecutiva rispetto a soggetti terzi, diversi dalle parti.

9. *La pubblicità* – Altri profili di incertezza si prospettano, poi, in relazione agli aspetti pubblicitari.

Come già visto, la riforma ha sancito espressamente che la domanda di arbitrato produce i medesimi effetti sostanziali della domanda giudiziale (art. 816-*bis*.1 c.p.c.).

Quindi, ciò avviene anche sotto il profilo della trascrizione della domanda, ove sia prevista e ammessa.

In relazione all'istanza di sequestro conservativo occorre premettere che il ricorso avente ad oggetto tale domanda non risulta trascrivibile, né ove sia proposto dinanzi al giudice ordinario – *ante causam* oppure in corso di causa – né ove sia proposto – in corso di procedimento arbitrale – dinanzi agli arbitri.

Secondo il regime attualmente vigente, la trascrizione riguarda soltanto il provvedimento che autorizza il sequestro.

In base alla disciplina generale prevista dal codice civile, «Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il se-

questo conservativo per gli effetti disposti dall'articolo 2906» (art. 2693 c.c.).

L'osservanza della pubblicità con l'attuazione dell'onere della trascrizione comporta che «Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento» (art. 2906, comma 1, c.c.).

Infine, secondo il medesimo codice, «Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo» (art. 2694 c.c.) e «Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli. In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili» (art. 2695 c.c.).

L'art. 684 c. nav. prevede la trascrizione, a cura del creditore, del provvedimento notificato di sequestro, a seconda dei casi, nelle matricole e nei registri, oltre annotazione sull'atto di nazionalità ove si tratti di navi maggiori o loro carati.

La disposizione costituisce una specificazione e applicazione alla nave della già esaminata disciplina prevista dal codice civile, anche alla luce dell'art. 2694 c.c. che fa salve le disposizioni del codice della navigazione che richiedono la trascrizione di atti non previsti dal codice civile.

La trascrizione del provvedimento di sequestro navale costituisce una forma di pubblicità di natura dichiarativa <sup>(17)</sup> avente la funzione e l'effe-

---

<sup>(17)</sup> Quindi la trascrizione non costituisce elemento costitutivo o requisito per l'integrazione del sequestro, per il quale la notificazione ai sensi dell'art. 683 c. nav. è sufficiente al perfezionamento del vincolo. In questo senso, cfr. D. GAETA, *Pubblicità (diritto della navigazione)*, in *Enc. dir.*, XXXVII/1988, 1052 ss.; S. LA CHINA, *In tema di sequestro di nave: una questione di coordinamento tra codice della navigazione e codice di rito*, in *Dir. mar.* 1989, 263 ss. Secondo l'opinione prevalente in dottrina, la natura dichiarativa della trascrizione del provvedimento di sequestro è confermata dalla disciplina delle misure cautelari su nave straniera, che è la stessa quale che sia la nazionalità della nave che ne costituisca l'oggetto, mentre è certamente inapplicabile alla nave straniera la trascrizione prevista dall'art. 684 c. nav., che non può costituire elemento essenziale del sequestro quando riguardi navi che non siano iscritte in pubblici registri italiani, gli unici presi in considerazione per la produzione degli effetti in ordine ai quali la pubblicità è disposta. In tal senso, cfr. E. VINCENZINI, *Il sequestro conservativo di nave straniera*, Padova, 1988, 15 ss.; C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 315 ss. In senso

to di rendere opponibile il vincolo apposto sulla nave rispetto ai terzi, sia in relazione a eventuali atti di disposizione che, in generale, riguardo a trascrizione o iscrizione successiva da parte di detti terzi di propri titoli.

Il regime pubblicitario sopra esposto presenta dei punti deboli e determina alcune difficoltà in tutti i casi in cui non risulti possibile la pronuncia del provvedimento cautelare *ante causam* e *inaudita altera parte* e, anche quando ciò sia possibile, come avviene per il giudice ordinario, nel caso in cui quest'ultimo non autorizzi il sequestro *inaudita altera parte* e disponga previamente l'instaurazione del contraddittorio, riservando all'esito dell'udienza di comparizione la pronuncia sulla misura cautelare.

In tali casi, quando il creditore non disponga già di un titolo esecutivo o di altro strumento di pari efficacia che gli consenta di iscrivere un diritto reale di garanzia sul bene sequestrando, nelle more tra la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza e il momento dell'eventuale concessione della misura cautelare il debitore-convenuto potrebbe avere il tempo e la possibilità di privarsi del bene oggetto dell'istanza di sequestro, ad esempio alienandolo ad un terzo in buona fede a titolo oneroso, facendo perdere poi le tracce del ricavato e precludendo in tal modo al creditore anche l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria *ex art. 2901 c.c.* per assenza o impossibilità di dimostrazione in concreto, a seconda dei casi, del requisito essenziale della *participatio fraudis* o del *consilium fraudis* in capo al terzo acquirente.

In quest'ottica, il potere cautelare degli arbitri, non consentendo una tutela *ante causam* e *inaudita altera parte*, risulta di gran lunga meno efficace.

Sempre in tema di pubblicità, il codice della navigazione all'art. 250, comma 2, prevede la trascrizione nelle matricole e l'annotazione nell'atto di nazionalità (navi maggiori e loro carati) e la trascrizione nei registri di iscrizione (navi minori, galleggianti e loro carati) per «gli [...] atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione».

Nello specifico, per il sequestro conservativo di nave, la pubblicità del provvedimento è regolata dall'art. 684 c. nav., secondo cui il provvedimento che autorizza il sequestro, una volta notificato, va trascritto a cura del creditore nella matricola o nel registro e, in caso di navi maggiori e loro carati, va altresì annotato sull'atto di nazionalità.

---

contrario, a favore della natura costitutiva della trascrizione del provvedimento, cfr. C. CALVOSA, *Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo*, Milano, 1953, 206.

Sotto il profilo della trascrizione, quindi, non si ravvisano differenze nell'ipotesi in cui l'istanza cautelare riguardi una nave o i suoi carati, essendo trascrivibile solo il provvedimento che pronuncia in senso favorevole sull'istanza stessa e autorizza il sequestro.

Ciò premesso, tenuto conto della suddetta regolamentazione del regime di trascrizione del provvedimento, occorre verificare se, per quanto concerne la nave, risultino rilevanti differenze in termini di convenienza e di tempestività circa l'esecuzione della trascrizione del sequestro a seconda che l'istanza volta ad ottenere il provvedimento sia proposta al giudice ordinario oppure all'organo arbitrale.

Sul punto, appaiono estensibili le considerazioni già esposte sopra.

Emerge dunque una evidente differenza, strettamente collegata al potere del (solo) giudice civile di emettere un provvedimento di sequestro *ante causam e inaudita altera parte*, con possibilità immediata di trascrizione e, all'occorrenza di annotazione, rispetto al procedimento arbitrale, in cui il medesimo provvedimento può essere emesso solo in corso di giudizio, il che potrebbe ritardare o pregiudicare, in presenza di particolari situazioni di urgenza, l'operatività degli effetti tipici che la trascrizione è destinata a produrre, soprattutto rispetto ai terzi.

In caso, poi, di sequestro conservativo seguito da amministrazione della nave sequestrata e svolgimento di viaggi – per il qual caso l'art. 685 c. nav. fa rinvio alle disposizioni offerte dall'art. 652 c. nav. in materia di amministrazione della nave pignorata – potrebbero sorgere molteplici problematiche legate al fatto che i provvedimenti previsti in tale evenienza dal codice della navigazione e il loro stesso contenuto presuppongono, per come configurati dal diritto speciale, l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria e non paiono rientrare nei poteri di pronuncia attribuibili ai giudici privati.

Peraltro, ove tale impostazione risulti condivisibile, potrebbero esserci ripercussioni anche sull'inizio dei viaggi che, *ex art. 652*, comma 1, c. nav. non possono essere iniziati prima che l'ordinanza prevista dal primo comma del medesimo articolo sia stata resa pubblica nelle forme previste dall'art. 250 c. nav., non essendo trascrivibili nelle matricole e annotabili sull'atto di nazionalità (navi maggiori e loro carati) e trascrivibili nei registri di iscrizione (navi minori, galleggianti e loro carati) gli ipotetici provvedimenti, di dubbia validità ed efficacia, eventualmente resi dagli arbitri.

10. *L'amministrazione della nave sequestrata* – Come già anticipato, ulteriori e importanti dubbi sorgono in materia di amministrazione della nave sequestrata.

In caso di sequestro conservativo (o giudiziario) di nave l'art. 685 c. nav. stabilisce che all'amministrazione della nave si applica quanto disposto dall'art. 652 c. nav. in tema di amministrazione della nave pignorata<sup>(18)</sup>.

Per un esatto inquadramento dell'istituto in esame e delle ragioni che ne giustificano l'adozione, va rimarcato come in molte procedure espropriative e concorsuali, seppure con diverse modalità e con vario grado di intensità, venga riconosciuta la possibilità alla procedura medesima, tramite provvedimenti autorizzativi emessi dai competenti organi, nell'interesse congiunto del debitore e dei creditori, di far rendere economicamente il bene che vi è assoggettato, sia per evitarne il deterioramento legato al mancato utilizzo, sia per migliorare l'esito dell'esecuzione (o della procedura concorsuale) acquisendo i proventi che dall'impiego del bene stesso possono (o potrebbero) derivare.

La *ratio* sottesa alla disciplina dell'amministrazione della nave pignorata o sequestrata, nell'interesse delle parti coinvolte e di quello generale del commercio marittimo è rivolta, da un lato, a consentire al debitore, oppure a chi vi abbia interesse, nelle more della procedura, allo scopo di non far rimanere la nave inutilizzata magari per lungo

---

<sup>(18)</sup> L'istituto dell'amministrazione della nave pignorata ha lo scopo di evitare, attese la specificità e le caratteristiche proprie del bene oggetto della procedura esecutiva, la sua espropriazione, e ciò per due principali ordini di ragioni: innanzitutto consentendo che, attraverso i proventi derivanti dallo svolgimento del viaggio o dei viaggi autorizzati, il debitore esecutato possa far fronte alle proprie obbligazioni (quindi, in ipotesi, possa pagare tutti i debiti e far chiudere la procedura) e, in secondo luogo, evitando che dal mancato utilizzo della nave possa derivarne il deprezzamento, a causa del suo deterioramento, che si risolverebbe, necessariamente, in danno dei creditori stessi. Si tratta, in definitiva, nell'interesse del debitore e del creditore, di non lasciare inutilizzato un bene di rilevante valore capace di produrre un'utilità economica. In generale, sull'argomento, cfr. F. TOLOMEO, *Amministrazione della nave pignorata*, in *Dir. mar.* 1962, 410 ss.; B. BISSALDI, *Questioni intorno all'art. 652 cod. nav.*, in *Studi per G. Berlingieri*, 1964, 63 ss.; E. GRASSO - A.D. SAITTA, *Processo esecutivo (diritto della navigazione)*, in *Enc. dir.* XXXVI/1987, 287 ss.; S. LA CHINA, *Esecuzione forzata e misure cautelari su navi e aeromobili*, cit., 5; G. REALE, *Amministrazione della nave pignorata, autorizzazione ad intraprendere viaggi, sistema di garanzie ed esigibilità del credito nei confronti del garante*, in *Dir. trasp.* 1999, 601 ss.; A. DIMUNDO, *L'amministrazione della nave pignorata o sequestrata. Ordinanza di autorizzazione e condizioni per l'inizio dei viaggi*, in *Dir. mar.* 2000, 759 ss.; A. LEFEBVRE D'OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, *Manuale di diritto della navigazione*, Milano, 2022, 774 ss.

tempo, trattandosi per sua natura di un bene dinamico e soggetto, se fermo, a deterioramento e svalutazione, a far rendere economicamente il bene in questione, affinché non resti inoperoso, consentendo di intraprendere i viaggi programmati per poter far fronte, in tal modo, alle proprie obbligazioni o, comunque, per migliorare l'esito della procedura, tramite i proventi dei viaggi stessi, in ipotesi evitando anche l'espropriazione, potendo i ricavi derivanti dall'utilizzazione della nave costituire un opportuno sostitutivo dell'espropriazione stessa, facendo così venire meno l'interesse dei creditori al prosieguo della procedura allorquando i proventi della gestione siano sufficienti a soddisfare il creditore procedente e gli eventuali intervenuti.

Al contempo, l'istituto è strutturato in modo tale da garantire, altresì, idonea protezione ai diritti del creditore e dei terzi, richiedendo, a tal fine, la stipula di un'adeguata assicurazione, la pubblicità dell'ordinanza di autorizzazione nelle forme di cui all'art. 250 c. nav. e consentendo al giudice, per il medesimo scopo, di prescrivere adeguate cautele e idonee forme di garanzia.

L'esecuzione del viaggio, in particolare, è subordinata a due condizioni: la pubblicità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 250 c. nav. e l'anticipo da parte del richiedente delle somme presumibilmente necessarie per intraprendere e portare a termine il viaggio determinate dal giudice nel provvedimento autorizzativo.

Tutte queste esigenze sono poste alla base della procedura in esame, alquanto complessa e delicata sotto molteplici profili <sup>(19)</sup> in quanto, risolvendosi necessariamente l'uso della nave nel farla viaggiare, si potrebbero mettere a rischio la permanenza del bene nella disponibilità dell'ufficio giudiziario e l'esito economico dell'esecuzione <sup>(20)</sup>, sia in ra-

---

<sup>(19)</sup> L'istituto dell'amministrazione della nave pignorata non pare abbia dato nel corso degli anni buona prova di sé, riuscendo ad attuare concretamente le finalità auspiccate dal legislatore, dirette, da un lato, a scongiurare i danni derivanti dall'inoperosità della nave e, dall'altro, ad evitare la stessa espropriazione, consentendo al bene di produrre reddito. L'istituto in esame, congegnato, almeno secondo le finalità sopra prospettate, come un sostitutivo dell'espropriazione, in quanto capace di far produrre, almeno in teoria, i mezzi economici occorrenti per sanare la posizione debitoria, è stato oggetto di forti critiche da parte di alcuni autori. Per un'analisi, in chiave critica, dell'istituto, sia sotto il profilo della formulazione della norma, sia per quanto concerne l'aspetto applicativo, cfr. B. BISSALDI, *Questioni intorno all'art. 652 cod. nav.*, cit., 63 ss.

<sup>(20)</sup> Infatti, è previsto il recupero, tramite decreto ingiuntivo, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, dei noli maturati e non incassati.

gione dei rischi che l'attività di navigazione intrinsecamente comporta, sia in ragione delle spese (21), praticamente certe, che l'amministrazione della nave fa gravare sulla procedura espropriativa, mentre rimangono incerti i possibili ricavi (22).

Contro tali rischi, posti particolarmente in risalto nel critico periodo dell'amministrazione della nave sequestrata, il codice della navigazione prevede una serie di cautele – quali l'audizione dei creditori ipotecari (23), la prestazione di garanzie (24) e di altre cautele ritenute opportune, la stipula di apposita assicurazione (25), la pubblicità dell'ordinanza che

---

(21) Può darsi che la nave prima di intraprendere il viaggio, abbia bisogno di lavori che potrebbero essere addirittura ordinati dal giudice per la riuscita dell'operazione. Ci si chiede, in tal caso, su chi debbano gravare tali spese. Secondo un primo orientamento dette spese rimarrebbero a carico del richiedente, poiché sarebbero comunque spese occorrenti per intraprendere il viaggio. Secondo altra opinione, invece, il richiedente sarebbe tenuto soltanto alle spese strettamente necessarie per il viaggio, poiché le spese a cui fa riferimento l'art. 652 c. nav. sarebbero soltanto quelle ordinariamente occorrenti per iniziare il viaggio, quali, per esempio, le spese per rifornimenti e le spese portuali. Le spese per lavori straordinari o per l'acquisto di costose attrezzature, invece, rimarrebbero a carico della procedura esecutiva, in quanto tali spese incrementano il valore della nave e si risolvono, almeno in teoria, a vantaggio dei creditori. Le spese straordinarie, quindi, dovrebbero essere rimborsate con gli utili della gestione, ove ve ne siano. In difetto, il richiedente rimarrebbe creditore della procedura, con credito in prededuzione. Su questa problematica, cfr. B. BISSALDI, *Questioni intorno all'art. 652 cod. nav.*, cit., 68.

(22) Il legislatore ha apprestato la procedura in modo tale che l'amministrazione della nave pignorata comunque non arrechi pregiudizio economico ai creditori: se fra noli e spese rimane un margine attivo esso va ai creditori, se, invece, le spese eccedono il nolo la perdita va svantaggio del richiedente. Se il risultato economico dell'amministrazione è attivo, l'utile va in aumento del prezzo di aggiudicazione (ove si arrivi alla vendita della nave), in caso contrario, se il risultato è passivo possono aversi due diverse ipotesi: a) le spese superano i noli ma sono inferiori al deposito giudiziario; b) le spese eccedono sia gli uni che l'altro. L'impostazione dell'istituto, unitamente alle poco chiare modalità relative all'incasso dei noli, al pagamento delle spese ed al deposito dell'auspicata differenza in aumento del prezzo di aggiudicazione, comportano che, anche in caso di effettiva convenienza a far navigare la nave, è spesso difficile trovare un richiedente che si assuma tutti i gravosi oneri imposti dall'art. 652. Sull'inadeguata impostazione economica dell'istituto, v. B. BISSALDI, *Questioni intorno all'art. 652 cod. nav.*, cit., 64, 68, 69, 71 ss.

(23) I creditori ipotecari devono essere obbligatoriamente sentiti affinché esprimano il loro parere, che non ha però natura vincolante ma puramente consultiva.

(24) Cfr. M. GRIGOLI, *Sulle garanzie per l'utilizzazione della nave pignorata*, in *Giust. civ.* 1999, I, 145 ss.

(25) Anche l'aspetto relativo alla polizza di assicurazione disposta dal giudice non è esente da profili problematici, specialmente nel caso in cui si verifichi la malaugurata evenienza della perdita della nave. In tale ipotesi occorre contemperare la disciplina di cui all'art. 652 c. nav., e gli interessi ivi tutelati, con la disposizione di cui all'art. 572, lett. d, c. nav., che prevede, in caso di perdita o deterioramento della nave, la surrogazione

autorizza ad intraprendere i viaggi <sup>(26)</sup>, il deposito delle somme presumibilmente necessarie per intraprendere e portare a termine i viaggi autorizzati – che, in ogni caso, non consentono di escludere con certezza l'aleatorietà economica dell'operazione <sup>(27)</sup>.

Passando ad esaminare l'aspetto procedurale, l'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata è proposta con ricorso da chiunque vi abbia interesse <sup>(28)</sup>.

La competenza a disporre l'amministrazione della nave sequestrata – per intero o per carati – spetta(va) al giudice investito del giudizio di convalida del sequestro (art. 493 reg. nav. mar.).

Allo stato, la competenza spetta al giudice ordinario che ha autorizzato il sequestro o, se l'istanza è proposta nella fase di impugnazione del provvedimento cautelare, al giudice investito del reclamo.

Il giudice, su istanza di chi vi abbia interesse, può disporre che la nave intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che ritenga opportune, prescrivendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione <sup>(29)</sup>.

---

delle indennità di assicurazione a favore del creditore ipotecario. Sul questi aspetti, cfr. B. BISSALDI, *Questioni intorno all'art. 652 cod. nav.*, cit., 69 ss.

<sup>(26)</sup> Sul tema specifico della pubblicità dell'ordinanza di autorizzazione a compiere uno o più viaggi e sugli effetti della notifica dell'ordinanza al comandante del porto, cfr. F. TOLOMEO, *Amministrazione della nave pignorata*, cit., 411 ss.

<sup>(27)</sup> Cfr. S. LA CHINA, *Esecuzione forzata e misure cautelari su navi e aeromobili*, cit., 5.

<sup>(28)</sup> La legittimazione a proporre l'istanza spetta, *ex lege*, a chiunque vi abbia interesse. I soggetti legittimati, non determinati dalla norma, risultano poi in concreto individuabili in ragione del pregiudizio che i richiedenti stessi possono subire a seguito del provvedimento cautelare che immobilizza la nave, indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno coinvolti come parti nel procedimento cautelare o esecutivo. Secondo A. DIMUNDO, *L'amministrazione della nave pignorata o sequestrata. Ordinanza di autorizzazione e condizioni per l'inizio dei viaggi*, cit., 768 ss., nella sfera dei soggetti legittimati rientrano, oltre al creditore avente privilegio sulla nave, al comproprietario e allo stesso debitore, qualsiasi altro creditore, l'armatore non proprietario, il noleggiatore e qualsiasi altro soggetto che sia parte di un contratto di utilizzazione della nave in corso.

<sup>(29)</sup> Sempre secondo l'art. 652 c. nav., la nave non può iniziare il viaggio sino a che il provvedimento del giudice non sia stato reso pubblico con le forme previste per la pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi di cui all'art. 250 c. nav. e il richiedente non abbia anticipato, nei modi previsti per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi. Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti del deposito effettuato, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza e, per il pagamento di questa, il giudice può emettere decreto d'ingiunzione. Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d'ingiunzione a

L'assicurazione, quindi, è ritenuta indispensabile dalla legge, per cui deve essere inderogabilmente disposta, mentre le altre cautele idonee a coprire i rischi che il creditore, gli intervenuti e tutti gli soggetti interessati alla nave possono correre sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice.

L'obbligazione principale cui si riferiscono le garanzie previste dall'art. 652 c. nav. è rappresentata dall'impegno a far rientrare la nave in porto al termine del viaggio o dei viaggi autorizzati dal giudice, assunto a seguito dell'accolta richiesta di utilizzazione della nave da parte del soggetto legittimato che ne ha fatto istanza.

Anche in caso di amministrazione della nave sequestrata – salvo si tratti di nave in disarmo – non è necessaria la nomina di un custode, poiché con l'intimazione di cui all'art. 682, comma 1, n. 2, c.p.c. la nave resta sempre affidata al comandante, costituito responsabile della sua custodia<sup>(30)</sup>.

La funzione gestoria, anziché riferita al proprietario-armatore, può ritenersi attribuita *ex lege* a colui che chiede l'amministrazione della nave, offrendo le prescritte garanzie e sostenendo i rischi dei viaggi<sup>(31)</sup>.

Le ulteriori specifiche disposizioni riguardano la riscossione e cessione del nolo, degli accessori e di altri valori (art. 495 reg. nav. mar.), l'omologazione del rendiconto da parte del giudice (art. 496 reg. nav. mar.) e la revoca del sequestro (art. 497 reg. nav. mar.).

---

carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati dagli articoli 553 e 572 c. nav., sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore. Con il decreto d'ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione. I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, nonché quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione. In pratica, la procedura è così strutturata: a) chi vi ha interesse chiede al giudice competente di amministrare; b) il giudice stabilisce le somme da anticipare, dispone la stipula dell'assicurazione e prescrive le garanzie e le altre eventuali cautele da adottare; c) il richiedente esegue il deposito giudiziario e presta le garanzie e le altre eventuali cautele; d) il richiedente inizia e porta a termine i viaggi autorizzati; e) il richiedente incassa i noli, paga le spese e presenta il rendiconto; f) il giudice può emettere decreto d'ingiunzione a carico del richiedente e/o a carico dei terzi debitori del nolo. La complessità della procedura e la poca chiarezza di alcune disposizioni normative hanno fatto già sorgere nel corso degli anni una serie di perplessità che, inevitabilmente, sono destinate ad aggravarsi ove mai l'istituto in esame venga proiettato nel contesto di un procedimento arbitrale caratterizzato dall'attribuzione agli arbitri di poteri di natura cautelare.

<sup>(30)</sup> In tal senso, cfr. C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, 331.

<sup>(31)</sup> Cfr. B. BISSALDI, *Questioni intorno all'art. 652 cod. nav.*, cit., 293; C. LOBIETTI, *Esecuzione forzata e misure cautelari sulla nave*, cit., 331 ss.

La disciplina riguardante l'amministrazione della nave sequestrata recata dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima appare evidentemente impostata in relazione al presupposto e previgente quadro normativo, che escludeva la possibilità per gli arbitri di pronunciare misure cautelari e disporre sequestri, rimettendo tale prerogativa esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Oggi, dopo la riforma «Cartabia», appare lecito chiedersi se la nuova normativa concernente i poteri in materia cautelare degli arbitri nei casi previsti dall'art. 818 c.p.c. abbia in qualche modo inciso anche sulla procedura di amministrazione della nave sequestrata e, nel caso, se i provvedimenti contemplati per tale evenienza possano competere (anche) agli arbitri.

Una soluzione di segno negativo sembrerebbe quella preferibile, poiché il sistema di amministrazione della nave sequestrata previsto nell'architettura del diritto speciale non pare conciliabile, sotto molteplici aspetti, con la procedura di arbitrato, implicando valutazioni, fasi, controlli e poteri decisionali che appaiono spettare all'autorità giudiziaria statale.

Lo stesso sistema di controlli circa il rispetto degli obblighi e degli adempimenti richiesti per poter intraprendere il viaggio, per come strutturato, non può che spettare al giudice che, in contraddittorio con gli interessati, dispone del potere di emettere tutti i provvedimenti necessari.

L'organo arbitrale non potrebbe prendere in alcuna considerazione l'istanza diretta all'amministrazione della nave sequestrata proposta da soggetti estranei alla convenzione per arbitrato, contrariamente a quanto avviene per il giudice ordinario, che può provvedere su ricorso proposto da chiunque vi abbia interesse.

Non pare possibile che gli arbitri – anche nel caso in cui l'interessato che ne faccia domanda sia una delle parti del procedimento arbitrale – possano autorizzare la nave sequestrata ad intraprendere viaggi e ordinare l'adozione delle garanzie e delle cautele opportune.

Peraltro, nell'ambito della procedura in esame, il giudice competente fissa la durata dei viaggi autorizzati e, nel caso in cui si verificano fatti impeditivi, che dovessero ritardare il ritorno della nave in porto alla scadenza stabilita, il richiedente deve immediatamente informarne il giudice e chiedere la proroga del termine, con successiva pubblicità del pertinente provvedimento nelle forme previste dall'art. 250 c. nav., secondo l'iter già seguito con l'originaria ordinanza autorizzativa.

Gli arbitri, poi, non dispongono, in linea generale, di poteri nei con-

fronti dei terzi, né del potere di pronunciare decreti ingiuntivi <sup>(32)</sup> e, in particolare, non potrebbero emettere quella peculiare forma di ingiunzione prevista dall'art. 652, comma 3 e comma 4, c. nav. nei confronti del richiedente, dei debitori del nolo, degli altri accessori e dei valori contemplati negli artt. 553 e 572 c. nav.

Poiché con il suddetto decreto di ingiunzione è nominato il curatore della nave, gli arbitri non disporrebbero altresì di tale potere di nomina.

Allo stesso modo, gli arbitri non potrebbero omologare il rendiconto che, peraltro, ai sensi dell'art. 496, comma 3, reg. nav. mar. il giudice omologa – dopo aver risolto ogni eventuale contestazione – con ordinanza non impugnabile.

La stessa non impugnabilità della suddetta ordinanza depone nel senso dell'esclusione della possibilità di provvedere da parte di un organo di natura arbitrale, poiché l'esclusione di uno strumento di impugnazione avverso un provvedimento deve essere espressamente prevista dalla legge <sup>(33)</sup>.

Infine, ad ulteriore conforto, è possibile rimarcare che secondo l'art. 816-*bis*, comma 3, c.p.c. nel corso del giudizio arbitrale, su tutte le questioni che si pongono nel corso del procedimento, gli arbitri decidono con ordinanza revocabile per cui, a maggior ragione, resta escluso per l'organo arbitrale la pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di cui trattasi che, come tale, non risulterebbe neppure revocabile.

---

<sup>(32)</sup> Per la pronuncia del decreto ingiuntivo risulta competente il giudice ordinario, in quanto agli arbitri resta preclusa la possibilità di emettere provvedimenti *inaudita altera parte*. Per cui, anche in presenza di una convenzione per arbitrato che devolva tutte le liti insorgenti agli arbitri, il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere eventualmente proposto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, poiché il provvedimento monitorio non può essere affidato a un arbitro. In caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola compromissoria, il giudice civile dovrà disporre la revoca del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (in questo senso, cfr. Trib. Bergamo 25 ottobre 2023 n. 2256; Trib. Siena 17 settembre 2020 n. 625; Trib. Civitavecchia 12 marzo 2020 n. 309; Trib. Lecce 7 febbraio 2020 n. 399; Trib. Palermo 10 ottobre 2012 n. 4314, tutte pubblicate nella banca dati digitale [onelegale.wolterskluwer.it](http://onelegale.wolterskluwer.it)).

<sup>(33)</sup> Come avveniva, ad esempio, nel caso previsto dall'art. 35 del d.lg. 17 gennaio 2003 n. 5, riguardo ai procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, ove era consentito agli arbitri di sospendere in via cautelare la delibera assembleare attraverso la pronuncia di un'ordinanza non reclamabile «se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari». Tale previsione normativa, a seguito della codificazione della normativa speciale sull'arbitrato societario, è oggi giorno prevista dall'art. 838-*ter*, comma 4, c.p.c., sebbene, allo stato, risulti contemplata una pronuncia a mezzo di ordinanza reclamabile.

In ultimo, poi, come già detto, la competenza a pronunciare sull'istanza di amministrazione della nave sequestrata spetta al giudice ordinario che ha autorizzato il sequestro o, se l'istanza è proposta nella fase di impugnazione del provvedimento cautelare, al giudice investito del reclamo.

Ciò determina un'ulteriore problematica.

Difatti, è lecito chiedersi se, nel caso in cui il provvedimento che pronuncia sull'istanza cautelare sia emesso dall'organo arbitrale ed esso venga poi impugnato mediante reclamo ai sensi dell'art. 818-*bis* c.p.c. dinanzi alla corte di appello, sia possibile avanzare direttamente presso quest'ultima l'istanza di amministrazione della nave sequestrata, proponibile invece nel caso del reclamo proposto al giudice competente avverso il provvedimento che pronuncia sulla medesima istanza emesso però dal giudice statale di prime cure.

Una soluzione negativa, per quanto ciò possa apparire paradossale, sembrerebbe preferibile in quanto – come già sottolineato nella parte riguardante le sostanziali differenze sussistenti in materia di reclamo, a seconda che ad essere impugnato sia il provvedimento emesso del giudice ordinario oppure quello pronunciato degli arbitri – l'art. 818-*bis* c.p.c. limita espressamente il reclamo dinanzi alla corte di appello ai soli motivi di cui all'art. 829, comma 1, c.p.c. e alla contrarietà all'ordine pubblico.

La norma, dunque, restringe tassativamente il perimetro di competenza del giudice in tal caso investito del reclamo ai soli motivi di nullità per cui è impugnabile il lodo, non consentendo quanto invece previsto e possibile in linea generale in tema di reclamo dall'art. 669-*terdecies* c.p.c. nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento del giudice civile di prime cure, finendo per trasformare, come già rimarcato, l'effettiva portata del mezzo di gravame dell'ordinanza cautelare, determinando una sostanziale differenza tra il tradizionale reclamo che è possibile proporre al tribunale collegiale (o ad altra sezione della corte di appello o alla corte più vicina), a critica libera, totalmente devolutivo e sostitutivo – che consente di entrare nel merito della questione, di rinnovare le indagini, di svolgerne altre e persino di prospettare nuovi e sopravvenuti elementi non sottoposti al giudice di prime cure – e il nuovo meccanismo di reclamo introdotto dalla riforma del 2022 nei confronti del provvedimento pronunciato dagli arbitri.

Per queste ragioni, anche alla luce di quanto già esposto, tenuto conto che in tale evenienza la corte potrebbe solo confermare o revoca-

re il provvedimento, non già modificarlo o integrarlo, appare possibile concludere che la corte di appello in sede di ricorso per reclamo *ex art. 818-bis* c.p.c. non potrebbe prendere in considerazione e vagliare un'eventuale istanza diretta all'amministrazione della nave sequestrata.

In conclusione, appare preferibile ritenere che le disposizioni di diritto speciale riguardanti il sequestro conservativo di nave e l'amministrazione di quest'ultima, nell'impostazione fatta propria dal codice della navigazione, non risultino essere state sostanzialmente incise dalla riforma e dal nuovo art. 818 c.p.c. e, di conseguenza, che le recenti disposizioni riguardanti i poteri cautelari degli arbitri, allorquando riguardino la nave (o suoi carati), siano applicabili con una portata diversa e più ristretta rispetto a quella che potrebbero avere rispetto a un bene diverso assoggettato alle regole sancite dal diritto comune.

Ciò sempreché le stesse risultino compatibili con le disposizioni di diritto speciale che, in caso contrario, assumono prevalenza.

11. *Conclusioni* – Sebbene il procedimento arbitrale sia contraddistinto, almeno di regola, da una maggiore celerità nell'ottenimento di una pronuncia, allorquando si tratti, invece, di provvedimenti cui sono sottese esigenze di natura cautelare, non pare che il sistema attuale – nonostante le novità introdotte dalla riforma «Cartabia» – sia stato strutturato in maniera tale da poter garantire alle parti la medesima forma di tutela che può essere invece assicurata dal giudice ordinario.

La scelta operata dal legislatore non si è spinta fino ad assegnare agli arbitri – neppure circoscrivendola a specifiche materie, come avvenuto, ad esempio, nel caso dell'art. 838-*ter*, comma 4, c.p.c. – la competenza a conoscere di determinate controversie accompagnata (anche) dal potere cautelare degli arbitri stessi, trattandosi dell'assunzione di provvedimenti ritenuti particolarmente sensibili e fortemente invasivi della sfera giuridica delle parti.

Tale impostazione di base ha determinato buona parte delle problematiche sopra esposte.

Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui la tutela cautelare – nella specie il sequestro conservativo – debba riguardare una nave o i suoi carati, risultando in tal caso necessaria non soltanto una (non semplice) opera di raccordo e di coordinamento fra le nuove norme, le altre disposizioni generali del codice di procedura civile e l'articolato offerto dal diritto speciale ma una vera e propria attività interpretativa e di

raffronto sistematico fra tutte le sopra richiamate norme e, in caso di acclarato contrasto o di valutazione di non compatibilità, prendere atto della prevalenza delle disposizioni di diritto speciale.

Peraltro, come evidenziato fin dall'inizio, dall'analisi dell'art. 818 c.p.c. emerge la necessità che il potere cautelare degli arbitri sia ad essi espressamente conferito dalla clausola arbitrale (anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere) o comunque sia espressamente convenuto prima della instaurazione del procedimento arbitrale.

Tale previsione già pone di per sé un limite genetico e di portata generale che – in virtù delle problematiche sopra prospettate – si accentua vieppiù in seno alla casistica rientrante nella regolamentazione offerta dal diritto speciale.

All'esito dell'indagine svolta appare lecito chiedersi: per quale ragione le parti, consapevoli delle problematiche interpretative e applicative sopra esposte e di altre ancora che potrebbero insorgere, dovrebbero decidere di inserire nella convenzione per arbitrato eventualmente siglata l'attribuzione agli arbitri del potere di pronunciare misure cautelari e sequestri di nave o di carati esponendosi a tutte le questioni dubbie sopra prospettate – che, in ogni caso, verrebbero devolute per la loro soluzione finale alla giurisdizione ordinaria e all'interpretazione delle norme da quest'ultima accolta – e, allo stesso tempo, rinunciare all'immediata, collaudata, ben più sicura e lineare tutela cautelare prevista dal tradizionale impianto normativo dinanzi al giudice ordinario?

Anche perché, in tale evenienza, sarebbe gioco facile per l'altra parte – ossia quella che subisce (o potrebbe subire) la misura cautelare – sollevare eccezioni riguardanti la competenza in merito all'adozione del provvedimento iniziale o di quelli successivi e collegati, con ulteriori ripercussioni in termini di dispersione temporale, peraltro poco compatibile con le esigenze di celerità e urgenza che notoriamente connotano le istanze volte ad ottenere la tutela cautelare.

Tuttavia, proprio in ragione di quest'ultima considerazione, ragionando *a contrario*, le parti, soprattutto se in mala fede, anche reciproca, potrebbero avere convenienza ad attribuire la competenza cautelare esclusiva agli arbitri, sottraendola quindi al giudice civile, proprio per avere la possibilità, nel momento in cui una di esse decida di attivare la tutela cautelare, di avere la possibilità di contrastarla con maggiore efficacia rispetto a quanto sarebbe possibile fare, al medesimo fine,

dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sollevando nuove questioni e frapponendo innovativi ostacoli alla pronuncia e/o all'attuazione della misura cautelare.

All'esito dell'indagine condotta risulta evidente che ulteriori, particolari e complesse questioni si pongono nel caso in cui le novità legislative introdotte dalla riforma del 2022, sopra passate in rassegna, vengano poste al «banco di prova» rispetto alla misura cautelare costituita dal sequestro di nave o di carati, risultando necessaria, in tale evenienza, da un lato, un'attività di coordinamento, interpretativo e applicativo, fra molteplici norme e, dall'altro, una vera e propria verifica circa l'effettiva compatibilità tra alcune delle nuove disposizioni normative inserite nel codice di rito e le norme di diritto speciale contenute nel codice della navigazione.

In conclusione, alla luce delle incertezze e dei molteplici profili di dubbio sopra sollevati e tenuto conto altresì delle problematiche di coordinamento e, in alcuni casi, di vera e propria compatibilità, emergenti a seguito dell'opera di raccordo fra la vigente disciplina normativa di diritto speciale applicabile al peculiare caso del sequestro conservativo di nave o di carati e le norme di recente introdotte dalla riforma nell'impianto del codice di rito civile e riguardanti la possibilità di conferire agli arbitri il potere di adottare misure cautelari, appare ragionevole concludere che, al netto della soluzione favorevole alla prevalenza delle disposizioni di diritto speciale su quelle di diritto comune, nell'ipotesi in cui l'oggetto della misura cautelare sia (o possa essere) una nave (o suoi carati), il quadro normativo attuale non consiglia (ancora) l'attribuzione di tali poteri ad un organo arbitrale in sede di eventuale stipulazione di una convenzione per arbitrato, restando opportuna la scelta, per il creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito e, quindi, abbia interesse ad avanzare l'istanza cautelare di sequestro conservativo, di percorrere «la via vecchia» (anziché quella nuova), sottoponendola all'attenzione dell'autorità giudiziaria ordinaria.